



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Prot. n. 2389/S.E.

li, 27 ottobre 2016

**Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari
comunalì e Responsabili uffici elettorali dei Comuni
della provincia**

LORO SEDI

e, p.c.: **Al sig. Questore di**

AVELLINO

Al sig. Comandante Provinciale Carabinieri di

AVELLINO

Oggetto: Referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016 -
**Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000,
n. 299).**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In vista della consultazione referendaria indicata in oggetto, al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascuno di codesti Comuni **proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali** personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - codesto Comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Si rammenta, al riguardo, la disposizione contenuta nell'art. 6 del D.P.R. n. 299/2000, che prevede, in presenza dei presupposti di legge, la nomina di apposito Commissario al fine di assicurare la tempestiva e regolare consegna della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne sono sprovvisti.

A) Orari di apertura degli uffici comunali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, codesti uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- **nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da venerdì 2 dicembre a sabato 3 dicembre 2016 dalle ore 9 alle ore 18);**
- **nel giorno della votazione (domenica 4 dicembre 2016) per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 23.**

B) Attestato del Sindaco in luogo del rilascio del duplicato.

Si reputa, altresì, opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore nè la tessera, nè il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del Sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

Si rammenta che tale attestato **ex art. 7 è rilasciato ad un elettore già iscritto nelle liste elettorali** e si differenzia da quello previsto dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 223/67 rilasciato ad un elettore ammesso al voto dalla



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Commissione Elettorale Circondariale a seguito di espressa richiesta dell'interessato.

C) Rilascio del duplicato in caso di smarrimento.

In caso di smarrimento della tessera elettorale, al fine di evitare possibili abusi ed in un'ottica di garanzia di regolarità delle consultazioni elettorali in corso, le SS.LL. rilasceranno il duplicato della stessa al titolare, previa sua domanda, corredata della **denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza** ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (si veda al riguardo l'allegata circolare prot. n. 2269/SE del 12 aprile 2016, consultabile anche su questo sito www.prefettura.it/avellino nella sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie").

D) Rinnovo della tessera elettorale personale per esaurimento dei 18 spazi ivi contenuti per la certificazione del diritto di voto (art. 4 - comma 7 - DPR n. 299/2000).

Per quanto concerne la fattispecie relativa al **rinnovo della tessera elettorale personale** (su domanda dell'interessato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 299/2000)) **allorché essa non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti i diciotto spazi ivi contenuti relativi alla certificazione del voto**, nel richiamare il contenuto della circolare prefettizia n. 1557/SE del 10 ottobre 2012 - consultabile anch'essa sul succitato sito internet della prefettura, nella sezione dedicata alle "Circolari Prefettizie" - si rammenta che, in assenza di un'espressa disposizione di legge che ne preveda espressamente la restituzione, **il Comune non deve provvedere al ritiro della tessera, ma, ai fini del rinnovo, limitarsi solo a verificare che i predetti spazi siano esauriti.**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

* * *

Al fine di garantire a tutti gli elettori l'esercizio del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, le SS.LL. medesime dovranno, altresì, adottare, soprattutto negli ultimi giorni prima della votazione e durante la votazione stessa, ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Il Dirigente dell'Area II
- Valente -



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Prot. n. 2269/S.E.

li, 12 aprile 2016

**Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Segretari comunali
dei Comuni della provincia**

LORO SEDI

e, p.c.: **Al Sig. Questore di**

AVELLINO

Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di AVELLINO

Al Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza AVELLINO

Oggetto: Smarrimento tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Come previsto dall'articolo 4, comma 6, del DPR n. 299/2000 e come più volte ribadito da questo ufficio (da ultimo al punto c) della circolare prot. n. 2209/SE del 10.3.2016) il rilascio del duplicato della tessera elettorale per smarrimento o furto da parte dei Comuni è subordinato alla presentazione di apposta domanda corredata della denuncia prodotta ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Secondo la vigente normativa, uffici di pubblica sicurezza possono essere qualificati solo le Questure, i Commissariati di P.S. e le Caserme dei Carabinieri e non, come invece da più parti ritenuto, gli uffici di Polizia Municipale.

Tuttavia, la recente giurisprudenza amministrativa (cfr C.d.S. - Sez. V - n. 708/2016 - pubblicata il 22.2.2016) ha considerato possibile che *"...la sequenza composta dalla denuncia di smarrimento della tessera elettorale e dal successivo rilascio del duplicato possa svilupparsi interamente all'interno dell'organizzazione comunale (Ufficio di Polizia Municipale ed Ufficio Elettorale comunale), senza cioè che vi sia l'esclusiva di una ripartizione esterna della fase iniziale della sequenza stessa (mediante denuncia di smarrimento solo agli uffici della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri)"*.

Tale assunto, secondo il G.A., troverebbe il suo fondamento nell'articolo 5, comma 1, della L. n. 65/1986, il quale prevede l'attribuzione da parte del Prefetto, previa verifica dei requisiti *ex lege*, della qualifica di



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

agente di pubblica sicurezza al personale della polizia municipale che espleti funzioni ausiliarie di p.s. ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge.

Tra l'altro, secondo altro orientamento giurisprudenziale (cfr C.d.S. - Sez. IV - 30 settembre 2002, n. 4982), la caratterizzazione di *ausiliarietà* delle funzioni di p.s. sarebbe legata in via precipua alla funzione in senso generale e non sarebbe riferibile alla figura del singolo agente di polizia municipale.

Tanto premesso, fermo restando che il dato letterale delle disposizioni di cui al succitato articolo 4 - comma 6 - del DPR n. 299/2000 osterebbe alla possibilità di presentare denuncia di smarrimento o furto della tessera elettorale presso gli uffici della polizia municipale, per l'impossibilità di caratterizzarli quali uffici di pubblica sicurezza, tuttavia, alla luce dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, è rimessa all'autonoma organizzazione delle SS.LL., anche in considerazione della situazione socio-ambientale del territorio, la facoltà di far produrre la denuncia *de qua* al personale che svolge, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, servizio di polizia municipale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/1986.

IL PREFETTO
f.to - Sessa -